



**Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di stato**

**LEGGE nr.41 /2020
Conversione del
Decreto Legge 22/2020**

Art.1

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

2

Ordinanze per la valutazione e gli esami conclusivi del I e II ciclo di istruzione (commi 1, 5, 6 e 7)

Viene prevista l'emanazione di apposite ordinanze per prevedere le misure necessarie a garantire la valutazione dell'anno scolastico e gli esami di Stato. In realtà, all'atto della conversione in legge del decreto la prima delle ipotesi (rientro a scuola in presenza entro il 18 maggio) era già caduta. Specifiche modalità verranno disposte nelle ordinanze per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

Limitatamente all'a.s.2019/20, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, si prescinderà dal possesso dei seguenti requisiti:

Scuola secondaria di I grado

- Frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato (art.5 D.Lgs.62/2017);
- Ammissione all'esame di Stato anche in presenza di carenze in alcune discipline (art.6, commi 2, 3, 4 e 5 D.Lgs.62/2017);
- Sostentimento delle prove Invalsi (art.7, comma 4 D.Lgs.62/2017);

Scuola secondaria di II grado

- Sostentimento delle prove Invalsi (art.10, comma 6 D.Lgs.62/2017);
- Frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte orario personalizzato, votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina e partecipazione ai PCTO (art.13, comma 2 D.Lgs.62/2017);
- Partecipazione ai PCTO e alle prove Invalsi per i candidati esterni (art.14, comma 3, ultimo periodo D.Lgs.62/2017)

I candidati esterni svolgeranno in presenza gli esami preliminari, al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato nel corso della sessione straordinaria, con una configurazione degli esami analoga a quella dei candidati interni.

Nel caso in cui gli esami di Stato della sessione straordinaria non si concludano in tempo utile, solo per l'anno accademico 2020/21, gli studenti interessati potranno partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato ovvero ad altre prove previste dalle Università, AFAM e istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva di superamento dello stesso esame di Stato. Le stesse modalità si applicano agli studenti provenienti da Paesi esteri che non abbiano conseguito un titolo di studio idoneo per l'accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione.

Per gli stessi motivi, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione di quella straordinaria, i candidati esterni potranno partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni o procedure di abilitazione, qualora sia richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado, con riserva di superamento dell'esame.

Integrazione e recupero degli apprendimenti (comma 2)

Le ordinanze definiranno i **criteri generali** dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti nell'anno scolastico 2020/2021, quale attività ordinaria. Il recupero e/o integrazione terrà conto delle necessità degli alunni delle classi prime ed intermedie di tutti i cicli di istruzione con riferimento al raggiungimento delle competenze delle indicazioni nazionali e delle linee guida. **Le strategie e le modalità di attuazione saranno definite, programmate ed organizzate dagli organi collegiali.**

Valutazione nella scuola primaria dall'anno scolastico 2020/21 (comma 2-bis)

Dall'anno 2020/21, nella scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Ministero con apposita ordinanza.

Esami di Stato e valutazione finale (comma 4)

Il comma disciplina il caso in cui non sia stato possibile riprendere le attività didattiche in presenza entro il 18/05 ovvero, per ragioni sanitarie, gli esami non possano svolgersi in presenza.

Di conseguenza, con apposite Ordinanze Ministeriali verranno disciplinate:

- Le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli alunni (vedi O.M.11 del 16/05);
- La rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo con la valutazione del Consiglio di classe che tiene conto di un elaborato predisposto dal candidato e le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale (con specifiche disposizioni per candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale o privatisti) di cui all'O.M.9 del 16/05)
- L'eliminazione, nell'esame di Stato conclusivo del II ciclo, delle prove scritte e la previsione di un unico colloquio, con specifiche disposizioni relative alle tematiche ed ai punteggi (O.M. 10 del 16/05);
- La revisione dei criteri di attribuzione delle eccellenze e del relativo premio.

Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (comma 4-bis)

I gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, a livello di ogni singola istituzione scolastica, possono continuare ad effettuare in video conferenza le sedute di lavoro per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria (31 luglio 2020).

Reiscrizione degli alunni con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s.2019/20 (comma 4-ter)

Esclusivamente per le iscrizioni relative all'a.s.2020/21 i dirigenti scolastici, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica, sulla base di specifiche richieste delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i relativi consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, possono consentire la reiscrizione dell'alunno disabile al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/20, nei soli casi cui sia accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel PEI.

Alunni frequentanti i CPIA ai sensi art.6 legge provinciale di Bolzano nr.11/2010 (commi 7-bis e 7-ter)

Gli studenti che frequentano i CPIA di cui all'art.6 L.provinciale di Bolzano nr.11/2010 che intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del II ciclo sostengono l'esame preliminare secondo le modalità definite dall'intendenza scolastica competente. Allo stesso modo, gli studenti frequentanti i CPIA di cui all'art.6 Legge nr.11/2020 della provincia di Bolzano sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe secondo le modalità previste dall'intendenza scolastica competente.

Istruzione domiciliare fino al termine dell'a.s.2020/21 (commi 7-quater e 7-quinquies)

Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto nel PEI presso il domicilio stesso dell'alunno, su richiesta delle famiglie, con l'impiego di personale in servizio nell'istituzione scolastica. L'attività di istruzione domiciliare non determina, comunque, la sostituzione del personale impegnato.

Studenti delle scuole italiane all'estero (comma 8)

Il Maeci è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni per adattare l'applicazione delle ordinanze alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo.

Misure ad invarianza della spesa (comma 9)

I provvedimenti adottati devono avvenire senza oneri per quello che riguarda il I ciclo di istruzione. Per il II ciclo, un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il MEF, verificherà l'entità dei risparmi che verranno versati sul bilancio dello Stato per essere poi, successivamente, riassegnati per metà al fondo di funzionamento delle scuole di cui all'art.1, comma 601, L.296/2006 e per metà al recupero degli apprendimenti relativi all'a.s.2019/20 nel corso del 2020/21 presso le istituzioni scolastiche nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto.

4

Art.2

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico

Procedura concorsuale straordinaria (commi da 01 a 07)

La prova scritta relativa al concorso straordinario riservato ai docenti con almeno 36 mesi di servizio, di cui almeno uno sulla classe di concorso specifica, viene posticipato e si terrà nel corso dell'a.s.2020/21. La prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta sarà articolata in quesiti a risposta aperta *in numero coerente alla proporzione di cui all'art.12 comma 2* del Decreto Dipartimentale 510. Tali quesiti verteranno:

- sulle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché sulla capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
- sulle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità e sulla capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Come già previsto nel bando, la prova per le classi di concorso di lingua inglese si svolgerà interamente in tale lingua. Per le altre lingue, la prova scritta sarà nella stessa lingua fatto salvo la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Il Decreto Dipartimentale nr.510, già emanato, dovrà essere integrato ed adeguato entro 30 giorni dall'emanazione della Legge di conversione anche per consentire la prova scritta in una Regione diversa da quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentissero.

Inoltre, il decreto del Ministro di cui all'art.1 comma 13 del D.L.126/2019 (modalità di svolgimento della prova orale del concorso abilitante e della procedura ai soli fini abilitanti) viene previsto come atto di natura non regolamentare (eliminato il riferimento all'articolo 17, comma 3, della L.1988/400). Ai vincitori della prova che verranno immessi in ruolo nel 2021/2022 sul contingente dei posti 2020/21 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2020.

Accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per i docenti con 36 mesi di servizio su sostegno (comma 08)

A partire dalle iscrizioni al V ciclo TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, i docenti non specializzati con almeno tre annualità di servizio sul sostegno negli ultimi 10 anni (anche non consecutive e valutabili ai sensi dell'art.11, comma 14 della L.124/99) accedono direttamente alle prove scritte.

Misure volte ad assicurare l'avvio del nuovo anno scolastico (comma 1 e 2)

Il Ministero, con propria ordinanza, adotterà, anche in deroga alle misure vigenti, provvedimenti che:

- d'intesa con la Conferenza Stato/regioni definiscono l'inizio dell'anno scolastico;
- adattano e modificano le tempistiche e gli aspetti procedurali delle operazioni di immissione in ruolo (da concludersi, comunque, entro il 20 settembre) degli utilizzi ed assegnazioni provvisorie anche in deroga al termine del 31 di agosto nonché delle attribuzioni dei contratti a tempo determinato;
- per l'individuazione del personale da inviare nelle scuole italiane all'estero, nel caso di esaurimento delle graduatorie di cui al D.Lgs.64/2017, restituiscono vigenza a quelle del 2013, anche per aree linguistiche diverse o per classi di concorso affini. I docenti così individuati saranno inviati all'estero con assegnazione temporanea (un anno);
- consentano l'eventuale conferma dei libri di testo già adottati per l'anno scolastico 2019/20;
- consentano di tener conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, anche ai fini della fruizione della didattica a distanza;
- disponga l'ordinato avvio dell'anno scolastico del sistema della formazione italiana nel mondo.

Formazione sulla sicurezza (comma 2-bis)

Limitatamente all'a.s.2020/21, viene previsto che, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro a scuola, almeno un'ora del modulo dedicata ai rischi specifici deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio COVID-19.

Attività di didattica a distanza (comma 3 e 3-bis)

Nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti assicurano gli insegnamenti attraverso la didattica a distanza.

Viene previsto che anche i Dirigenti scolastici ed il restante personale scolastico possa prestare il proprio servizio nella modalità del lavoro agile, fatto salvo quanto previsto dall'art.87, primo periodo, del decreto legge 18/2020 (periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva).

Vengono previsti 2 milioni di euro al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, curare e prevenire abbandono scolastico a carico del fondo per far fronte alle esigenze imprevedibili istituito presso il Ministero dell'Economia.

Accordo sindacale per disciplinare la didattica a distanza (comma 3-ter)

Fino al perdurare dello stato di emergenza, le modalità ed i criteri con i quali erogare i docenti erogano le proprie prestazioni in modalità a distanza sono regolamentate con un accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato dalle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

Nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (comma 4, 4-bis, 4-ter)

Viene riformulata la norma del D.L. 126/2019 sulle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Confermata la graduatoria provinciale destinata ai docenti con specializzazione sul sostegno. I docenti presenti nelle graduatorie provinciali, sia per posto comune che per il sostegno, possono indicare anche fino a 20 scuole (della provincia per la quale hanno presentato domanda di inclusione) per la copertura delle supplenze brevi.

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e le procedure di conferimento delle supplenze sono disciplinate per gli anni 2020/21 e 2021/22 attraverso ordinanza ministeriale.

La valutazione delle domande di inclusione nelle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali che possono avvalersi di scuole della provincia di riferimento per le attività di supporto alla valutazione, fermo restando l'approvazione delle graduatorie stesse da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente. Infine, la presentazione delle domande avverrà con procedura informatizzata con la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.

Periodo di formazione e prova dei docenti (comma 5)

Esclusivamente per l'a.s.2019/20, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste per il caso di ripetizione dell'anno di prova, se non effettuate entro il 15 maggio, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Sospensione dei viaggi di istruzione (comma 6)

Per tutto l'anno scolastico 2019/20 sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche.

Art.2-bis

Istituzione del tavolo per percorsi abilitanti

Viene istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti destinato anche ai neo laureati un percorso di accesso all'insegnamento. Il tavolo sarà presieduto dal Ministro e composto da delegati della CUNSF (Dipartimenti e delle Facoltà di scienze della formazione), delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro. Partecipano, anche, i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto verranno definite le modalità di funzionamento del tavolo con Decreto.

Art.2-ter

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

Nelle scuole paritarie, qualora sia impossibile reperire personale docente con il titolo di abilitazione richiesto, è consentito, per l'anno scolastico 2020/21, prevedere incarichi temporanei attingendo dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non sarà valido per l'aggiornamento delle successive graduatorie.

Art.3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione

Per tutto il periodo dello stato di emergenza di cui al DPCM 31 gennaio 2020, viene ridefinito in 7 giorni il termine concesso al CSPI per rendere il proprio parere (in origine erano 45 i giorni – art.3 D.Lgs.233/1999). Decorso tale termine il Ministero può prescindere dal parere stesso.

Per le richieste di pareri già trasmesse e per le quali il CSPI non avesse ancora espresso il parere ed il termine per renderlo non sia scaduto, i 7 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto. I termini a disposizione del CSPI per l'espressione del parere consultivo obbligatorio vengono modificati in:

- venti giorni in luogo degli originari 45 giorni;
- dieci giorni in luogo degli originari 15 giorni.

La componente elettiva del CSPI è prorogata fino a tutto il 31 agosto 2021.

7

Art.4

Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

Con riferimento all'art.87, comma 5 del decreto-legge 18/2020, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego è riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove delle medesime procedure (procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati)

Art.4-bis

Modifiche al D.L.126/2019

I docenti della scuola **dell'infanzia e della scuola primaria** inseriti delle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari 2016 possono essere inseriti, a domanda, in una fascia aggiuntiva in **una sola altra Regione in coda alle graduatorie del concorso straordinario 2018** e, quindi, non più in coda alle GM 2016.

Per i docenti della scuola secondaria (di I e di II grado) inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi era già stato previsto l'inserimento in una fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie del concorso 2018; anche per i docenti della scuola secondaria la domanda potrà essere prodotta **per una sola altra Regione**.